

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1994

## RESOCONTO STENOGRAFICO

55.

### SEDUTA DI LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITTORIO DOTTI

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge di conversione:</b>		<b>PONTONE FRANCESCO, Sottosegretario di</b>	
(Annunzio della presentazione) . . . .	2777	<i>Stato per l'industria, il commercio</i>	
(Assegnazione a Commissione in sede		<i>e l'artigianato</i> . . . . .	2780
referente ai sensi dell'articolo 96-bis		<b>SODA ANTONIO (gruppo progressisti-fede-</b>	
del regolamento) . . . . .	2777	<i>rativo)</i> . . . . .	2781
<b>Interpellanze ed interrogazione:</b>		<b>Missioni</b> . . . . .	2777
(Svolgimento) . . . . .		<b>Proposte di legge:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2778, 2780, 2781, 2782, 2783,	(Proposta di assegnazione a Commisio-	
	2784, 2785	<i>ni in sede legislativa)</i> . . . . .	2777
GRAMAZIO DOMENICO (gruppo alleanza		<b>Su un lutto del deputato Lantella:</b>	
nazionale-MSI) . . . . .	2778, 2780	PRESIDENTE . . . . .	2777
MAZZETTO MARIELLA, <i>Sottosegretario di</i>		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b>	2785
<i>Stato per la pubblica istruzione</i> 2778, 2782			
PAMPO FEDELE (gruppo alleanza naziona-			
le-MSI) . . . . .	2783		

55.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1994

---

**La seduta comincia alle 17.**

FRANCO CORLEONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 13 settembre 1994.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, il deputato Li Calzi è in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Su un lutto del deputato Lantella.**

PRESIDENTE. Informo la Camera che il deputato Lantella è stato colpito da grave lutto: la perdita della madre.

Al collega così duramente provato negli affetti familiari la Presidenza della Camera ha già fatto pervenire le espressioni del più profondo cordoglio, che desidero ora rinnovare a titolo personale ed a nome dell'intera Assemblea.

**Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede refe-**

**rente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro delle finanze, con lettera in data 17 settembre 1994, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione» (1241).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede referente, con il parere della I, della II, della IV, della V, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 22 settembre 1994.

**Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima sedu-

ta l'assegnazione, in sede legislativa, delle seguenti proposte di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

*alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Difesa):*

PECORARO SCANTIO ed altri: «Abolizione delle norme sulla pena di morte nei codici penali militari» (801) *(con parere della I Commissione);*

S. 108 — Senatori Salvato ed altri: «Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra» *(approvato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato) (1227) (con parere della I Commissione).*

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

### **Svolgimento di interpellanze e di una interrogazione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca Interpellanze ed interrogazione.

Cominciamo dall'interpellanza Marengo n. 2-00016 sulle domande di pensionamento presentate da dipendenti degli uffici pubblici locali prima del 19 ottobre 1993 *(vedi l'allegato A).*

Il deputato Gramazio ha facoltà di illustrare l'interpellanza Marengo n. 2-00016, di cui è cofirmatario.

DOMENICO GRAMAZIO. Presidente, la nostra interpellanza n. 2-00016 concerne la situazione dei provveditorati agli studi — la questione riguarda quindi in particolare il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione — e i modi attraverso i quali i singoli provveditori intendono gestire ed hanno gestito, ad esempio, le domande di quiescenza del personale. Risulta spesso — in questo caso in particolare — che per esempio per alcuni funzionari e dipendenti della pubblica istruzione — mi riferisco in modo specifico al provveditorato agli studi di Piacenza — le relative domande di quiescenza siano state esaminate in modo «politico»: a taluni

che hanno fatto la domanda di quiescenza è stata data immediatamente risposta affermativa; mentre altri sono rimasti in attesa.

Onorevole sottosegretario, la situazione richiamata nella nostra interpellanza investe in particolare il fatto che, a fronte del pensionamento di alcuni professori e di alcuni presidi, si sia poi sviluppata un'organizzazione scolastica in quella provincia, tale da creare un «polo scolastico» più forte che, grazie alla cessazione dal servizio di alcuni insegnanti e di alcuni presidi, è finito in mano al preside della scuola media inferiore Alessandro Manzoni.

Si è quindi creata una situazione di squilibrio, che ci spinge a porre alcune domande. Il provveditore agli studi è a conoscenza della cronologia di presentazione delle domande di quiescenza o la scelta è stata fatta solo — come noi riteniamo — in funzione di un rapporto politico, di amicizia, per favorire taluni e per danneggiarne altri?

La nostra interpellanza vuole evidenziare tale aspetto, in modo particolare in questo momento. A nostro avviso, comunque, comportamenti simili vengono tenuti da numerosi provveditori, nel senso che il modo in cui vengono gestite le domande di quiescenza del personale riveste un carattere politico. Ci chiediamo, per esempio, se per le scuole della provincia in questione sia stata disposta un'ispezione finanziaria da parte del ministero perché non ci fidiamo affatto del provveditorato agli studi, che potrebbe continuare a favorire i propri amici a scapito di altri.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

MARIELLA MAZZETTO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Premesso che le generiche indicazioni contenute nell'interpellanza in esame — cui si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri — non consentono di individuare se e quali uffici scolastici provinciali avrebbero compiuto favoritismi nell'accettazione o reiezione delle domande di pensionamento presentate dal personale scolastico, si osserva che il ministero non dispone di elementi

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1994

atti a comprovare che gli stessi uffici abbiano disatteso o applicato arbitrariamente le disposizioni normative introdotte in materia in questi ultimi anni con il decreto-legge n. 384 del 1992, convertito e modificato con la legge n. 438 del 1992, nonché con la successiva legge n. 243 del 19 luglio 1993 di conversione del decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993.

Si ricorda in proposito che nei confronti del personale docente le necessarie istruzioni sono state a suo tempo fornite dal ministero con la circolare n. 47 del 24 febbraio 1993, la quale ha avuto uno scopo essenzialmente informativo, quello cioè di portare tempestivamente a conoscenza degli utenti che il personale interessato ad ottenere la cessazione anticipata dal servizio, a decorrere dal 1° settembre 1993, avrebbe potuto usufruire del conseguente trattamento di quiescenza non prima del 1° gennaio 1994, in applicazione appunto di quanto stabilito dal citato decreto-legge n. 348 del 1992.

La menzionata circolare si riprometteva in sostanza di rimettere alla valutazione dei docenti interessati l'opportunità di differire eventualmente al 1° settembre 1994 la richiesta di cessazione dal servizio. Ulteriori istruzioni sono state poi emanate in attuazione della legge n. 243 del 19 luglio 1993 di conversione del decreto-legge n. 155 del 1993, la quale, all'articolo 5, comma 1-bis, ebbe a prevedere la possibilità di accettare, dal 1° settembre 1993, le istanze di pensionamento che, a causa del soprannumero dei docenti appartenenti allo stesso ruolo o titolari della stessa materia di insegnamento, ovvero a seguito della contrazione di organico determinata dal calo demografico, non avessero provocato vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni.

Tali ulteriori istruzioni hanno costituito oggetto delle circolari ministeriali n. 227 del 28 luglio 1993 e n. 239 del 4 agosto 1993, con le quali è stato tra l'altro chiarito che destinatari del succitato articolo 5 dovevano intendersi i docenti che avessero presentato la domanda di dimissioni, regolarmente accolta, entro il 31 marzo 1993, quelli che — pur avendo revocato tale domanda entro il 31 marzo 1993 — l'avessero poi riproposta, nonché gli insegnanti che avessero presen-

tato le dimissioni entro 30 giorni dal 22 luglio 1993, data di entrata in vigore della succitata legge n. 243 del 1993.

All'accertamento dei presupposti come sopra richiesti per beneficiare del trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° settembre 1993 hanno ovviamente proceduto i competenti uffici scolastici provinciali i quali, ai fini di cui trattasi, hanno compilato apposite graduatorie sulla base dell'anzianità di contribuzione da ciascuno posseduta, a norma di quanto previsto dalla stessa legge n. 243 del 1993.

È da presumere, pertanto, che eventuali disparità di trattamento registratesi presso alcuni uffici nell'applicazione delle summenzionate disposizioni siano da attribuire non già a favoritismi, ma alle diversificate situazioni di soprannumerarietà all'epoca riscontrate nelle singole province per determinate classi di concorso. Né risulta al ministero che arbitrarie determinazioni siano state operate dai medesimi uffici scolastici provinciali in ordine all'accettazione o meno delle domande di pensionamento presentate da singoli dipendenti prima del 19 ottobre 1993. Si intende ovviamente che, ove gli onorevoli interpellanti volessero segnalare specifici casi concreti di comportamenti non regolamentari, non si mancherà di compiere ogni opportuno accertamento.

Vengo ora al quesito centrale della sua interpellanza allo scopo di dare risposta e soluzione ai problemi da lei ampiamente illustrati. Il nodo principale, l'esigenza fondamentale segnalata nell'interpellanza, infatti, è la necessità di evitare favoritismi e di impedire la nascita di poli scolastici che abbiano una determinata connotazione definitiva, in fin dei conti, sulla base di scelte politiche piuttosto che di procedure regolari. Comunque, se lei o l'onorevole Marengo doveste ravvisare comportamenti non regolamentari, ripeto che il ministero si farà carico degli opportuni accertamenti. Del resto, il ministero si è veramente adoperato a partire da quest'anno per soddisfare le richieste di chiarimento per dubbi insorti circa la regolarità delle procedure applicate: non dimentichiamo che si è trattato di rilievi mossi da sindaci, da consigli di istituto, da comitati di studenti, da comitati di genitori;

in sostanza, i soggetti interessati sono stati diversi. Il ministero vuole soprattutto portare avanti un'azione trasparente: se si ravvisasse la necessità di un'indagine, di un'ispezione o comunque di un'azione tesa al raggiungimento di una più compiuta conoscenza su determinati fatti, noi non ci sottrarremo assolutamente.

Per quanto concerne il merito specifico della vicenda relativa al provveditorato agli studi di Piacenza, il dirigente preposto alla direzione di quell'ufficio — al riguardo interessato — ha precisato che le domande di collocamento a riposo presentate dal dipendente personale amministrativo sono state tutte regolarmente e tempestivamente accolte.

Quanto poi alle determinazioni adottate a proposito della scuola media Manzoni di Piacenza, di cui si fa cenno nell'interpellanza, si deve far presente che lo stesso provveditore agli studi, a seguito del progressivo depauperamento di alunni fatto registrare da tale istituzione negli ultimi due anni, ne aveva proposto l'accorpamento o con la scuola media Dante Alighieri — che, come precisato dal citato dirigente, non è certamente ubicata ai lati opposti della città — ovvero con la scuola media Faustini. Dal canto proprio, il ministero in sede di approvazione del piano di razionalizzazione della rete scolastica della suddetta provincia per l'anno scolastico 1994-95 ha disposto la fusione della scuola media Manzoni con l'analoga scuola Faustini, situata quest'ultima — al pari della prima — nel centro storico cittadino. Il provvedimento in questione è stato ritenuto necessario a causa del constatato sottodimensionamento della scuola media Manzoni, anche in applicazione dell'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 271 del 1990, laddove si dispone che dovranno costituire oggetto di razionalizzazione sia le scuole medie per le quali non sia stato possibile prevedere fondatamente un futuro sviluppo verso una normale dimensione sia quelle che verranno a trovarsi nel quinquennio in situazioni di sottodimensionamento per effetto di un prevedibile fondato decremento della popolazione scolastica. Non pare pertanto che nei casi segnalati siano state compiute forzature

o irregolarità, né peraltro sono stati riscontrati i presupposti atti a giustificare eventuali interventi del ministero.

**PRESIDENTE.** Il deputato Gramazio ha facoltà di replicare per l'interpellanza Marenco n. 2-00016, di cui è cofirmatario.

**DOMENICO GRAMAZIO.** Sono parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario. Ritengo, infatti, che la questione vada tenuta d'occhio, non solo per quanto è avvenuto a Piacenza ma anche per ciò che potrebbe accadere negli altri provveditorati.

Rimaniamo dell'idea che il funzionario preposto abbia messo in elenco e in quiescenza solo determinati dipendenti, quando cioè ha avuto un suggerimento politico.

**PRESIDENTE.** Segue l'interpellanza Soda n. 2-00068, sui requisiti per l'iscrizione al ruolo nazionale dei periti assicurativi (*vedi l'allegato A*).

Il deputato Soda ha facoltà di illustrare la sua interpellanza.

**ANTONIO SODA.** Rinuncio ad illustrarla, signor Presidente, e mi riservo di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ha facoltà di rispondere.

**FRANCESCO PONTONE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Il requisito richiesto dall'articolo 5, lettera d), della legge n. 166 del 1992 per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi è in stretta connessione con gli altri requisiti previsti nella stessa norma ai fini della predetta iscrizione; in particolare, la disposizione richiede contestualmente il possesso degli stessi da parte dell'interessato. Quindi il candidato per essere ammesso alla prova di idoneità deve essere fornito di diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o di laurea.

Il decreto ministeriale 9 settembre 1992, n. 562, recante le modalità di attuazione della citata legge n. 166 del 1992, all'articolo

5, comma 4, ha individuato i diplomi di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico sulla base degli elementi forniti, con riferimento ad espressa richiesta formulata in proposito, dal Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero dell'industria condivide le osservazioni che emergono dal testo dell'interpellanza in ordine alla discriminazione effettuata nella predetta elencazione dei titoli di studio, derivante peraltro dalla stessa espressione letterale della disposizione di legge, che nulla ha detto per i diplomi di laurea mentre ha differenziato, con riferimento all'indirizzo tecnico, i diplomi di scuola media secondaria superiore. Effettivamente, come rileva l'interpellante, ci si trova di fronte ad una discriminazione, dovendo intendersi che sono compresi tra i diplomi di indirizzo tecnico la maturità tecnica agraria o la maturità tecnica femminile (dietiste e dirigenti di comunità).

A tale proposito si fa presente che in sede di reiterazione del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (concerne anche il termine relativo alla decorrenza dell'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi), il Ministero dell'industria ha formalizzato alla Presidenza del Consiglio dei ministri la richiesta dell'accoglimento nel reiterando testo di una disposizione volta a colmare la lacuna rilevata dall'onorevole interpellante. Tale norma avrebbe permesso a tutti coloro in possesso del diploma di scuola media superiore di accedere alla prova di idoneità per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito assicurativo senza alcuna discriminazione preventiva dei predetti titoli di studio.

Purtroppo nel nuovo testo del decreto-legge sulla proroga dei termini non è stata recepita tale richiesta del ministero. Tuttavia, anche in considerazione dei rilievi mossi dall'interpellante, gli uffici competenti del Ministero dell'industria stanno valutando quale sia il mezzo più idoneo per la sistemazione completa della materia.

In tal modo, si intende dare anche a coloro che sono forniti di altro diploma di studio di scuola media superiore (come quel-

lo commerciale, classico e scientifico) la possibilità di accedere all'iscrizione all'albo dei periti assicurativi.

**PRESIDENTE.** Il deputato Soda ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00068.

**ANTONIO SODA.** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, mi dichiaro soltanto in minima parte soddisfatto.

Ho segnalato una discriminazione rilevante che la disparità di trattamento nella disciplina dei periti assicurativi riflette un aspetto che attiene alla sfera di tutela costituzionale dei diritti, in particolare del diritto all'uguaglianza.

La legge, così come è formulata e come è stata correttamente richiamata dal sottosegretario, ed il decreto ministeriale di attuazione nel discriminare — uso lo stesso termine cui ha fatto ricorso il sottosegretario — opera una disparità di trattamento che non può essere colmata se non attraverso un intervento legislativo.

Nella mia interpellanza ho sottolineato che la legge, per questa parte, si presenta affetta da vizio di costituzionalità sostanziale.

Sappiamo tutti che nel nostro paese soltanto il 30 per cento degli iscritti all'università perviene al diploma di laurea; il restante 70 per cento deve poter utilizzare — ancorchè in relazione alle proprie capacità tecniche, scientifiche e umanistiche — il diploma di scuola superiore per accedere, in posizione di piena parità, alle professioni. In questa materia, la discriminazione che si è operata nei confronti dei diplomati con maturità classica e scientifica non ha alcun fondamento razionale.

Mi permetto, quindi, di segnalare all'onorevole sottosegretario che la giurisprudenza costituzionale ha più volte sottolineato che una norma ordinaria, quando nel disciplinare posizioni identiche adotta una disparità di trattamento, crea un elemento di irragionevolezza tale da violare l'articolo 3 della Costituzione. Pertanto, più che chiamare in causa gli uffici studi — dei quali ho profonda stima ma ai quali non mi sono rivolto — invito il Governo a prendere atto che esiste,

nel nostro ordinamento, una legge ordinaria che opera una disparità di trattamento in spregio all'articolo 3 della Costituzione. Credo che questa sia l'ipotesi che deve essere assunta dal legislatore ordinario, e quindi dal Governo in sede di decretazione di urgenza, come il caso classico di intervento immediato per sanare una situazione e ripristinare la legalità costituzionale.

Non vi è molto da studiare, onorevole sottosegretario, c'è da prendere atto — come d'altronde avete preso atto — che questa norma non risponde ad alcun criterio di ragionevolezza; che si opera una discriminazione nei confronti di quei giovani diplomati ai quali si interdice nel nostro ordinamento l'accesso ad una professione, pur avendo essi tutte le capacità e tutti i titoli alla pari di una dietista, per esempio. Una dietista, infatti, può fare il perito assicurativo, mentre un diplomato con la maturità classica non lo può fare. L'ortottista — o non so quale diavoleria nuova è nata in materia tecnica — può svolgere quella professione e il diplomato con la maturità scientifica no. Per quanto ho potuto accertare, vi sono centinaia di giovani che, interrotti per vari motivi gli studi universitari, hanno trovato possibilità di lavoro nel settore assicurativo — quindi una funzione, un'attività, una dignità di lavoratore — e che con questa legge incostituzionale vengono ad essere espulsi dal mondo produttivo e del lavoro. Mi chiedo dunque se non sia questa un'ipotesi — fra i tanti, sciagurati interventi operati dal Governo in carica che utilizza ad ogni piè sospinto lo strumento del decreto-legge — in cui ricorrere alla decretazione d'urgenza. Pensiamo al caso della RAI (apro una parentesi): abbiamo sostenuto che era necessario ed urgente intervenire sul versante del risanamento economico, ma che non sussisteva alcuna esigenza di operare sugli organi; dopo due giorni, però, abbiamo compreso perché si intervenisse su questi ultimi, e cioè per potersi impadronire della RAI.

Ad avviso della parte politica che rappresenta, si fa un ricorso eccessivo, smodato, illegittimo alla decretazione d'urgenza, mentre nell'ipotesi al nostro esame il Governo risponde che saranno gli uffici studi a trovare i mezzi ed i modi per intervenire. Quali

mezzi e modi? Siamo di fronte ad una legge che voi stessi ritenete essere affetta da vizi di incostituzionalità. Non mi si venga poi a dire qual è la strada maestra; interverremo con urgenza per ripristinare la legalità costituzionale.

Certo, io stesso posso predisporre in due minuti un progetto di legge, ma una proposta normativa proveniente dall'ultimo deputato dell'opposizione finisce negli armadi degli archivi e degli uffici studi, mentre un decreto-legge emanato dal Governo (il quale assume su di sé la consapevolezza di aver rinvenuto una norma che lede diritti individuali costituzionalmente garantiti) ha un altro peso e un altro valore, entra in vigore e restituisce serenità e legalità, ridando ai giovani interessati quella dignità del lavoro che una sciagurata legge — frettolosa o forse emanata ignorando le conseguenze che avrebbe determinato — ha pregiudicato.

Esprimo dunque il mio apprezzamento per il fatto che sono state condivise le ragioni — per altro estremamente evidenti — che sorreggono la mia interpellanza; manifesto invece il mio dissenso per la strada intrapresa, quella cioè di demandare ad un ufficio studi la soluzione del problema, che è una sola: vi è una legge — lo ripeto — che presenta profili di incostituzionalità ed esiste uno strumento, previsto dall'articolo 77 della Costituzione, attraverso il quale il Governo, assumendo la funzione legislativa, può ripristinare la legalità costituzionale.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione Pampo n. 3-00192 sulla domanda di revoca delle dimissioni del preside dell'istituto professionale «Scarambone» di Lecce (*vedi l'allegato A*).

Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

**MARIELLA MAZZETTO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Ritengo opportuno premettere che le norme in materia di reclutamento del personale della scuola, contenute nella legge n. 417 del 1989, recano disposizioni per il personale della scuola intese a sottoporre a termini la facoltà di presentare istanze di dimissioni dal servizio o la revoca delle medesime. Ciò al



fine di poter determinare con certezza la disponibilità di posti per le operazioni di trasferimento e di passaggio relative a ciascun anno scolastico.

In particolare, l'articolo 10 della predetta legge prevede espressamente che il personale direttivo e docente della scuola che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego non può revocarle dopo il 31 marzo successivo. Le domande presentate dopo tale data non possono, pertanto, essere prese in considerazione.

Con circolare del 2 marzo 1990, l'ispettato per le pensioni del dicastero ha anche precisato che in riferimento alla tempestività dell'istanza, costituisce data certa quella dell'assunzione a protocollo della scuola o di altro organo di amministrazione scolastica, od anche quella del timbro postale, qualora si sia fatto ricorso alla spedizione della domanda a mezzo di lettera raccomandata.

Nel caso al quale fa riferimento l'onorevole interrogante, il professor Michele Bax, già preside titolare dell'istituto professionale per il commercio di Lecce, ha fatto pervenire per posta ordinaria al dicastero, in data 17 maggio 1994, fotocopia non autenticata di un'istanza datata 30 marzo 1994, con la quale il medesimo revocava le dimissioni dal servizio, già accolte dall'amministrazione con decreto ministeriale del 21 febbraio 1994 a decorrere dal 1° settembre 1994. Considerato che la data di arrivo dell'istanza era di gran lunga successiva al termine del 31 marzo previsto dall'articolo 10 della legge n. 417 del 1989, il ministero provvedeva a chiedere all'ufficio scolastico provinciale di Lecce se risultasse allo stesso un'assunzione a protocollo presso l'ufficio medesimo o presso la scuola, che dimostrasse la tempestività della domanda di revoca.

In data 16 giugno 1994, il provveditore agli studi comunicava l'avvenuta assunzione a protocollo (n. 12233) da parte del provveditorato il 4 maggio 1994 e, nella stessa data, anche da parte dell'istituto «Scarambone» (protocollo n. 1762). L'istanza in parola era stata spedita ai succitati organi con posta ordinaria e non con lettera raccomandata, come il preside ha riferito in una nota del 22 giugno 1994. A tale riguardo, occorre anche osservare che, a prescindere dall'obbligo di

utilizzo della raccomandata postale per la produzione delle revoche, la conservazione delle buste è prevista esclusivamente per i plichi raccomandati quando riguardino procedure concorsuali o altre procedure che ne richiedano l'uso.

Non essendo stato possibile accertare la tempestività dell'istanza, l'amministrazione non ha potuto accogliere la revoca delle dimissioni del preside. Tale orientamento è stato notificato per il tramite del provveditore agli studi all'interessato con nota del 20 giugno 1994. Secondo quanto comunicato dal provveditore agli studi di Lecce, avverso la mancata revoca, il preside Bax ha presentato ricorso al TAR di Lecce, chiedendo la sospensione. L'organo giurisdizionale non si è ancora pronunciato in merito all'istanza di sospensione cautelare.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pambo ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00192.

**FEDELE PAMPO.** Presidente, non posso affatto dichiararmi soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario e mi auguro che gli argomenti che sto per rendere noti possano indurre il ministero a rivedere la vicenda.

Se è vero quanto il sottosegretario ha sostenuto, è altrettanto vero che al Ministero della pubblica istruzione (e quindi anche al provveditorato agli studi di Lecce) esistono documenti probanti, i quali dimostrano che l'interessato, cioè il preside, ha manifestato la sua volontà prima del 30 marzo 1994. Il preside Bax, infatti, il 14 novembre 1993 (in data quindi non sospetta) ha prodotto domanda di dimissioni volontarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974. Le dimissioni sono state successivamente revocate.

Le date certe sono quelle che mi appresto ad indicare. In data 15 marzo 1994 (quindi dopo molti giorni), il provveditore agli studi di Lecce informava il preside Bax della decisione ministeriale relativa all'adempimento in questione. Non solo: con una lettera il ministero chiedeva all'interessato di assicurare tale adempimento. Il preside Bax non solo non confermava l'adempimento,

ma con lettera datata 30 marzo revocava le precedenti dimissioni.

Occorre precisare che l'istanza con la quale il preside ha revocato le dimissioni non ha seguito la via gerarchica, per una ragione molto semplice, cioè perché in quel periodo l'interessato non era in servizio. Né la stessa istanza è stata inviata tramite raccomandata, in quanto nessuna disposizione (neppure l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416) regola l'istituto delle dimissioni volontarie prevedendo l'invio delle stesse tramite raccomandata.

La legge stabilisce semplicemente che le dimissioni siano presentate per iscritto, cosa regolarmente avvenuta. Il 16 giugno 1994 -- cioè dopo due mesi e mezzo -- il provveditore agli studi di Lecce notificava al preside la nota ministeriale mirante ad appurare se la lettera di revoca delle dimissioni fosse partita in tempo utile, e cioè entro il 31 marzo 1994. In data 22 giugno -- prima che i trasferimenti del personale direttivo fossero effettuati -- l'interessato ha comunicato al provveditore via fax, l'inutilità della ricerca della raccomandata, rammentando come lo stesso provveditore avesse assicurato l'interessato di essere in possesso della busta timbrata 30 marzo ed inviata dall'ufficio postale di Novoli, provincia di Lecce, paese di residenza del preside stesso. In tale fax si rimarcava che la pubblica amministrazione era certa della manifestazione di volontà dell'interessato, vale a dire della revoca, avvenuta peraltro in tempo utile il 30 marzo. Con lo stesso atto, tramite il provveditorato di Lecce, si sollecitava il ministero a non ritenere libero il posto della presidenza dell'istituto professionale per il commercio.

Il 28 giugno 1994 il provveditore notificava al preside Bax una nota ministeriale del 20 giugno, con la quale informava che non era stata accolta la domanda di revoca per due ragioni. Innanzitutto la domanda non risultava protocollata nei tempi previsti -- come ha riferito il sottosegretario --; in secondo luogo non risultava essere stata trasmessa per raccomandata. Non mi pare esistano leggi che prevedano i tempi di protocollo; esistono, semmai, disposizioni che prevedono i tempi di spedizione. Inoltre, lo stesso articolo 10 del decreto del Presiden-

te della Repubblica n. 416 conferma che non esiste la necessità di inviare una nota tramite raccomandata. La stessa circolare n. 63 dell'ispettorato per le pensioni, cui ha fatto riferimento il sottosegretario, si limita esclusivamente ad identificare alcune forme di certezza della data di spedizione, tra le quali si annovera la ricevuta qualora l'interessato abbia fatto ricorso alla raccomandata.

Ritengo giusto questo principio, che può però valere solo a garanzia del cittadino il quale, in caso di smarrimento o di disguidi relativi alla propria istanza, può difendere il proprio diritto con l'esibizione della ricevuta. Ma non è questo il caso. Agli atti del provveditorato e dell'istituto professionale per il commercio esiste la busta contenente l'istanza di revoca dell'interessato; quest'ultimo ha sempre pregato il ministero di attingere in quelle sedi le dovute garanzie.

A giustificazione di quanto affermo esiste una sentenza del TAR della Calabria, sede di Catanzaro, che chiarisce in modo inequivocabile la questione relativa ai tempi. La sentenza si riferisce alla vicenda di un insegnante di scuola materna (nomina in ruolo, domanda e termine di presentazione, ordinanza e così via), ed in essa si afferma chiaramente che l'invio della domanda, la data certa, non è appurabile dalla raccomandata. Sulla base di queste considerazioni il preside Bax, il 6 luglio, ha inviato per l'ennesima volta per raccomandata espresso al Ministero della pubblica istruzione una nuova istanza per sollecitarne l'autorevole intervento presso il provveditorato agli studi di Lecce ...

**PRESIDENTE.** Collega Pambo, la invito a concludere, giacché ha ampiamente oltrepassato il tempo a sua disposizione.

**FEDELE PAMPO.** Sto per concludere, signor Presidente.

Come dicevo, in quella data il preside sollecitava ancora una volta il ministero ad appurare le date certe. Giungiamo al 13 settembre 1994. Lo stesso preside si rivolge al provveditore, al ministro e alla procura della Repubblica, esortando per l'ultima volta il provveditore ad inoltrare al ministero la busta in cui appare chiaramente che l'istan-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1994

za di revoca è stata inviata precedentemente, ossia il 30 marzo 1994.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e dell'interrogazione all'ordine del giorno.

### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 20 settembre 1994, alle 10,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

S. 549. — Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992 (*Approvato dal Senato*) (1054).

— *Relatore:* Trione.  
(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 443. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993 (*Approvato dal Senato*) (1151).

— *Relatore:* Amoruso.  
(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 444. — Ratifica ed esecuzione dell'emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d'ozono, adottato dalle Nazioni Unite nella quarta riunione tenutasi a Copenaghen il 23-25 novembre 1992 (*Approvato dal Senato*) (1152).

— *Relatore:* Bandoli.  
(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 477. — Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della preven-

zione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992 (*Approvato dal Senato*) (1153).

— *Relatore:* Tanzilli.  
(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 546. — Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991 (*Approvato dal Senato*) (1154).

— *Relatore:* Bertotti.  
(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991 (928).

— *Relatore:* Morselli.  
(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l'11 dicembre 1991 (934).

— *Relatore:* Spini.  
(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali (1176).

— *Relatore:* Vincenzo Basile.  
(Relazione orale).

**La seduta termina alle 17,45.**

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA  
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MARIO CORSO

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 19,30.

---

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1994

---

abete industria poligrafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 - Roma